

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1529 DELL'8 OTTOBRE 2021

Bando pubblico per la concessione di contributi a enti religiosi riconosciuti civilmente o ai Comuni, per la realizzazione di interventi di conservazione di beni immobili di piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi dell'articolo 6, commi da 35 a 40, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

CAPO I Finalità e risorse

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

CAPO II Richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 richiedenti e requisiti di ammissibilità

CAPO III Interventi finanziabili, spese ammissibili, spese non ammissibili, intensità e ammontare del contributo

Art. 5 interventi finanziabili

Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 spese non ammissibili

Art. 8 intensità e ammontare del contributo

CAPO IV Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 10 presentazione della domanda e termini

Art. 11 cause di inammissibilità delle domande

CAPO V Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Art. 12 procedimento per la concessione dei contributi

Art. 13 attività istruttoria

Art. 14 criteri di valutazione e punteggio minimo per la finanziabilità degli interventi

Art. 15 concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 16 termini di inizio e di ultimazione dell'intervento

Capo VII - Rendicontazione della spesa, rideterminazione del contributo, revoca

Art. 17 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 18 presentazione della rendicontazione

Art. 19 istruttoria della rendicontazione

CAPO VIII Obblighi dei beneficiari

Art. 20 obblighi dei beneficiari

Capo IX Ispezioni, controlli e revoche

Art. 21 ispezioni e controlli

Art. 22 revoca del contributo

CAPO X – Disposizioni finali e norme di rinvio

Art. 23 disposizioni finali

Art. 24 norma di rinvio

TABELLA 1

TABELLA 2

CAPO I Finalità e risorse

art. 1 finalità e oggetto

1. Al fine di salvaguardare i beni culturali di interesse religioso e incrementarne la fruibilità e l'accessibilità, con il presente Bando sono disciplinati, in attuazione dell'articolo 6, commi da 35 a 40, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, (Assestamento di bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di seguito denominata legge, le modalità di concessione di contributi a enti religiosi riconosciuti civilmente o ai Comuni a copertura delle spese per la realizzazione di interventi di conservazione di beni immobili di piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in proprietà o in possesso o in detenzione ai medesimi sulla base di idoneo titolo giuridico.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intendono per:
 - a) enti religiosi civilmente riconosciuti: enti religiosi riconosciuti dal Concordato tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica e dalle Intese tra lo Stato Italiano e le altre confessioni religiose;
 - b) beni culturali di interesse religioso: beni immobili di piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che hanno una destinazione religiosa e di culto;
 - c) spesa ammessa: la differenza fra le spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento e le entrate connesse con l'intervento quali, ad esempio, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite nonché i contributi pubblici specificatamente destinati al progetto, ad esclusione del contributo di cui al presente Bando;
 - d) manutenzione: il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del d.lgs. 42/2004;
 - e) restauro: l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali ai sensi dell'articolo 29, comma 4 del d.lgs. 42/2004;
 - f) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
 - g) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione:

- a) una dotazione finanziaria pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2021 per interventi di manutenzione;
 - b) una dotazione finanziaria pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2021 per interventi di restauro.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione contributiva.
 3. La struttura regionale competente alla concessione del contributo di cui al presente bando è il Servizio beni culturali e affari giuridici, di seguito denominato Servizio.

CAPO II Richiedenti e requisiti di ammissibilità

art. 4 richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 35 e 38, della legge, possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando:
 - a) gli enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda;
 - b) i Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2. I richiedenti di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda devono essere proprietari, possessori o detentori, in base ad idoneo titolo giuridico, dei beni su cui intendono realizzare gli interventi.

CAPO III Interventi finanziabili, spese ammissibili, spese non ammissibili, intensità e ammontare del contributo

art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati alla manutenzione dei seguenti beni culturali di interesse religioso siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia: gli affreschi e le pitture murali in genere, gli elementi significativi di arredo e decorazione quali dipinti, statue, stemmi, lapidi, pale d'altare, tarsie, mobilio, organi e ogni altro elemento artistico, nonché il materiale librario e archivistico e i manufatti cartacei e pergamenici che contribuiscano a caratterizzare e a impreziosire il luogo in cui sono custoditi.
2. Sono altresì finanziabili gli interventi finalizzati al restauro dei seguenti beni culturali di interesse religioso siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia: gli affreschi e le pitture murali in genere, gli elementi significativi di arredo e decorazione quali dipinti, statue, stemmi, lapidi, pale d'altare, tarsie, mobilio, organi e ogni altro elemento artistico, nonché il materiale librario e archivistico e i manufatti cartacei e pergamenici che contribuiscano a caratterizzare e a impreziosire il luogo in cui sono custoditi.
3. Possono essere finanziati gli interventi di cui ai commi 1 e 2:
 - a) per i quali è richiesto un contributo non inferiore a € 15.000,00 (quindicimila,00) e non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00);
 - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione della documentazione giustificativa della spesa, dal soggetto richiedente il contributo.
2. In particolare, sono ritenute ammissibili le sole spese rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese per il pagamento degli onorari dei restauratori di beni culturali;
 - b) spese per lavori;
 - c) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
 - d) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

Art. 7 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo:
 - a) le ammende, le sanzioni e le penali;
 - b) i contributi in natura;
 - c) le spese per oneri finanziari e interessi;
 - d) le spese per l'acquisto di beni mobili e immobili;
 - e) le altre spese prive di una specifica destinazione.

art. 8 intensità e ammontare del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria determina la spesa ammessa, che rileva sia ai fini della quantificazione del contributo sia ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Il limite minimo della spesa ammessa per la realizzazione degli interventi di manutenzione o di restauro di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, determinato all'esito dell'attività istruttoria di cui al Capo V, non può essere inferiore a **€ 15.000,00 (quindicimila,00)** a pena di inammissibilità della domanda.
3. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, sono concessi in misura pari al cento per cento della spesa ammessa fino ad un importo massimo di **€ 50.000,00 (cinquantamila,00)**.
4. Gli interventi di cui all'articolo 5 possono beneficiare di sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto a quelle contemplate dal presente Bando, fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del contributo concesso.
5. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c).

CAPO IV Modalità e termini di presentazione delle domande

art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere redatti sugli appositi modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio, resi disponibile sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.
2. Costituiscono parte integrante della domanda:
 - a) la sintetica descrizione dell'intervento;
 - b) le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - c) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20 sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura;
 - d) le ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal comma 1.
3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:
 - a) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento da realizzare a firma di un restauratore di beni culturali ai sensi degli articoli 29 e 182, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - b) preventivo con il dettaglio dei prezzi relativo a tutte le attività previste;
 - c) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 resa dal restauratore di beni culturali che ha sottoscritto la relazione tecnico descrittiva dell'intervento proposto di cui alla lettera a), attestante l'acquisizione di detta qualifica;
 - d) copia di un documento di identità in corso di validità del restauratore indicato alla lettera c).
4. La domanda è firmata con firma digitale valida dal legale rappresentante dell'ente richiedente ovvero da altro soggetto a ciò legittimato ovvero munito di idonea procura rilasciata dal legale rappresentante dell'ente richiedente.
5. La domanda presentata da enti religiosi civilmente riconosciuti può essere sottoscritta con firma autografa; in tal caso alla domanda deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
6. Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, la stessa deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della procura a favore del sottoscrittore ovvero della documentazione attestante la legittimazione alla firma da parte del soggetto sottoscrittore.
7. Nel caso in cui la procura di cui al comma 6 a favore di un soggetto diverso dal legale rappresentante di un ente religioso civilmente riconosciuto venga sottoscritta con firma autografa, alla domanda deve essere altresì allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della procura.

8. Ciascuno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 4 può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando ed ogni domanda può riferirsi a beni culturali di interesse religioso collocati in un solo immobile.
9. Nel caso in cui il medesimo soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 4 presenti più domande di contributo, sono inammissibili tutte le domande presentate successivamente alla prima domanda ammissibile.
10. Nel caso in cui nella medesima domanda di contributo vengano previsti interventi di manutenzione e di restauro, la domanda è inammissibile.
11. Nel caso in cui nella medesima domanda di contributo vengano previsti interventi su beni culturali di interesse religioso collocati in più immobili, la domanda è inammissibile.

art. 10 presentazione della domanda e termini

1. La domanda di contributo, con i relativi allegati, è inviata, a pena d'inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dal 14 ottobre al 15 novembre 2021. La domanda deve recare in oggetto la seguente causale: **Bando pubblico per la concessione di contributi a enti religiosi riconosciuti civilmente o ai Comuni – Servizio beni culturali e affari giuridici. BCU/2021**
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio dell'ente richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.
4. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti, ovvero beneficiari, avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC).
5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio indicato nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile e viene archiviata d'ufficio.

art. 11 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi dai soggetti previsti dall'articolo 4;
 - b) relative a interventi di manutenzione non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, commi 1 e 3;
 - c) relative a interventi di restauro non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, commi 2 e 3;
 - d) relative ad interventi di manutenzione in relazione ai quali la spesa ammessa determinata all'esito dell'attività istruttoria di cui al Capo V risulti inferiore a € 15.000,00 (quindicimila,00);
 - e) relative ad interventi di restauro in relazione ai quali la spesa ammessa determinata all'esito dell'attività istruttoria di cui al Capo V risulti inferiore a € 15.000,00 (quindicimila,00);
 - f) prive della documentazione richiesta dall'articolo 9;

- g) presentate successivamente ad una domanda ammissibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 8;
- h) relative ad interventi sia di manutenzione sia di restauro;
- i) relative ad interventi su beni culturali di interesse religioso collocati in più immobili;
- l) non inviate tramite posta elettronica certificata (PEC);
- m) non inviate nell'arco temporale di cui all'articolo 10, comma 1, previsto per la presentazione delle domande di contributo;
- n) non sottoscritte dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto legittimato o munito di procura, con firma autografa o con firma digitale valida;
- o) non integrate, entro il termine prescritto, della documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3;
- p) relative a interventi di manutenzione cui sia stato attribuito un punteggio inferiore a 50 punti;
- q) relative a interventi di restauro cui sia stato attribuito un punteggio inferiore a 50 punti.

CAPO V Istruttoria e valutazione delle domande e concessione del contributo

art. 12 procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 13 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, accertato ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi degli interventi illustrati nella domanda, nonché l'ammissibilità delle spese determinando conseguentemente la spesa ammessa.
3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione che si renda necessaria per l'istruttoria della pratica e per l'adozione del decreto di concessione. La documentazione richiesta deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio fissato nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile.
4. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio relativo a uno o più criteri di cui all'articolo 14, non verrà richiesta alcuna integrazione e ai criteri carenti di tali elementi verrà attribuito un punteggio pari a 0.

art. 14 criteri di valutazione e punteggio minimo per la finanziabilità degli interventi

1. Ai fini della valutazione degli interventi di manutenzione oggetto delle domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi massimi:
 - a) livello di degrado del bene oggetto dell'intervento: fino a un massimo di 40 punti;
 - b) capacità dell'intervento di assicurare la fruibilità del bene oggetto dell'intervento: 10 punti;
 - c) capacità della relazione tecnico-descrittiva di evidenziare l'adeguatezza dell'intervento: fino a un massimo di 30 punti;
 - d) idoneità dell'intervento proposto a consentire la compiutezza dell'azione di salvaguardia: 10 punti;
 - e) presenza di altre entrate derivanti da donazioni, raccolte fondi, sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta "Art Bonus FVG" ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019 nonché altri contributi pubblici specificatamente destinati al progetto: 10 punti.
2. Il punteggio massimo attribuibile agli interventi di manutenzione oggetto di valutazione è pari a 100 (cento) punti.
3. Il Servizio attribuisce agli interventi di manutenzione oggetto di valutazione i punteggi corrispondenti agli indicatori previsti per i criteri elencati nella Tabella 1) al presente Bando.
4. Possono essere finanziati solo gli interventi cui sia attribuito un punteggio almeno pari a 50 (cinquanta) punti.
5. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono valutati esclusivamente gli elementi contenuti nella domanda e negli allegati alla stessa. Qualora nella domanda e nei relativi allegati non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri descritti nella Tabella 1), non viene richiesta alcuna integrazione e, in relazione a tali criteri, non viene assegnato alcun punteggio.
6. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
7. Ai fini della valutazione degli interventi di restauro oggetto delle domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi massimi:
 - a) grado di necessità e urgenza dell'intervento determinata in base alle condizioni del bene oggetto dell'intervento, che possono comportarne la perdita o danno irreparabile: fino a un massimo di 40 punti;
 - b) capacità dell'intervento di assicurare la fruibilità del bene oggetto dell'intervento: 10 punti;
 - c) capacità della relazione tecnico-descrittiva di evidenziare l'adeguatezza dell'intervento: fino a un massimo di 30 punti;
 - d) Idoneità dell'intervento proposto a consentire la compiutezza dell'azione di salvaguardia: 10 punti;
 - e) presenza di altre entrate derivanti da donazioni, raccolte fondi, sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta "Art Bonus FVG" ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019, nonché altri contributi pubblici specificatamente destinati al progetto: 10 punti.
8. Il punteggio massimo attribuibile agli interventi di restauro oggetto di valutazione è pari a 100 (cento) punti.

9. Il Servizio attribuisce agli interventi di restauro oggetto di valutazione i punteggi corrispondenti agli indicatori previsti per i criteri elencati nella Tabella 2) al presente Bando.
10. Possono essere finanziati solo gli interventi di restauro cui sia attribuito un punteggio almeno pari a 50 (cinquanta) punti.
11. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono valutati esclusivamente gli elementi contenuti nella domanda e negli allegati alla stessa. Qualora nella domanda e nei relativi allegati non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri descritti nella Tabella 2), non viene richiesta alcuna integrazione e, in relazione a tali criteri, non viene assegnato alcun punteggio.
12. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.

art. 15 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel preventivo allegato alla domanda ammissibile a contributo, la spesa ammessa rilevante ai fini della concessione del contributo.
3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.
4. I contributi concessi ai Comuni sono erogati, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato, a richiesta del beneficiario sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.
5. I contributi concessi agli enti religiosi riconosciuti civilmente sono erogati, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato, per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata dopo la presentazione della documentazione per la rendicontazione del contributo.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 16 termini di inizio e di ultimazione dell'intervento

1. Con il decreto di concessione il Servizio fissa i termini di inizio e di ultimazione dell'intervento, in coerenza con quanto indicato dal beneficiario nel cronoprogramma prodotto in sede di presentazione della domanda.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
3. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati comporta la revoca del contributo e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate ai sensi Titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

CAPO VII Rendicontazione della spesa, rideterminazione del contributo, revoca

Art. 17 - rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi per cui sono concessi i contributi di cui al presente Bando, conformemente a quanto previsto dal Capo III, del Titolo II, della legge regionale 7/2000, nonché una dichiarazione che attesti che per la realizzazione degli interventi rendicontati non sono state ottenute altre sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza delle altre sovvenzioni ottenute per la realizzazione degli interventi medesimi e l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.
2. La modulistica per la rendicontazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando appositi modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio, resi disponibile sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.
3. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante il suo avvenuto pagamento da parte del beneficiario; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 5.
4. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è assistita, anche solo parzialmente, dal contributo regionale concesso ai sensi del presente Bando.
5. Nel caso di emissione di fatture elettroniche, al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture medesime deve essere indicato che le spese sono assistite anche solo parzialmente, dal contributo regionale concesso ai sensi del presente Bando.
6. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata, sottoscritta e timbrata dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
7. La modulistica utilizzata per la rendicontazione nonché le dichiarazioni di cui al comma 1 sono firmate dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, ovvero da altro soggetto legittimato o munito di idonea procura da parte del legale rappresentante. In caso di

rendicontazione presentata da enti religiosi civilmente riconosciuti e sottoscritta con firma autografa, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

8. Qualora gli interventi finanziati siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, i soggetti beneficiari presentano altresì il certificato di regolare esecuzione o altra idonea documentazione attestante la regolare esecuzione dell'intervento regolarmente vistati dalla competente Soprintendenza.
9. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore al contributo concesso.

Art. 18 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano la documentazione di cui all'articolo 17 alla Direzione centrale cultura e sport – Servizio beni culturali e affari giuridici, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato. La lettera di trasmissione della documentazione deve recare la seguente causale: **Bando pubblico per la concessione di contributi a enti religiosi riconosciuti civilmente o ai Comuni – Servizio beni culturali e affari giuridici. BCU/2021.**
2. Il termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione può essere prorogato dal Servizio su istanza motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
3. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del contributo e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.

Art. 19 istruttoria della rendicontazione

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendicontazione nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove il Servizio verifici la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 e, nel solo caso di interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, dei documenti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del contributo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del contributo.
4. In particolare, qualora in sede di istruttoria della rendicontazione si accerti che:

- a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6 e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;
 - b) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, il contributo è rideterminato in misura equivalente alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato;
 - c) per la realizzazione del progetto sono state ottenute ulteriori sovvenzioni pubbliche o private e la somma di queste con il contributo concesso ai sensi del presente Bando supera la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare del contributo è di conseguenza rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e le altre sovvenzioni medesime.
- 5.** Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del contributo di cui all'articolo 22, viene approvata la rendicontazione confermando o rideterminando il contributo concesso e provvedendo ad erogare il saldo dello stesso eventualmente spettante al beneficiario.
- 6.** L'atto di cui al comma 5 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione della rendicontazione.

CAPO VII – Obblighi del beneficiario

Art. 20 obblighi dei beneficiari

- 1.** I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
- a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza delle altre sovvenzioni pubbliche e private eventualmente ottenute per il medesimo intervento, giusta disposto dell'articolo 17, comma 1;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
 - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) trasmettere la dichiarazione di inizio dell'intervento;
 - e) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
 - f) rispettare i termini per l'inizio e la ultimazione dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati dal Servizio ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2;
 - g) presentare la rendicontazione della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
 - h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'intervento, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di concessione;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;

- j) mantenere la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso a valere sul presente Bando nonché la sua destinazione per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dell'intervento;
- k) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 21;
- l) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3;
- m) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

Capo IX Ispezioni, controlli e revoche

Art. 21 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Bando, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 22 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al medesimo derivante in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) perdita, verificata in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
 - c) accertamento dell'avvenuto inizio dell'intervento in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
 - d) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2;
 - e) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento illustrato nella domanda;
 - f) accertamento, in data successiva a quella di concessione del contributo, della perdita da parte del beneficiario della proprietà, del possesso o della detenzione del bene che beneficia del contributo concesso a valere sul presente Bando o del cambio di destinazione del bene medesimo;
 - g) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6 e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;
 - h) accertamento, in sede di istruttoria della rendicontazione del contributo concesso per interventi di manutenzione, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6 e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a € 15.000,00 quindicimila,00);
 - i) accertamento, in sede di istruttoria della rendicontazione del contributo concesso per interventi di restauro, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6 e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a € 15.000,00 quindicimila,00).

2. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo, fissando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione per iscritto delle loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. A seguito della revoca, le somme già erogate sono restituite dal beneficiario secondo le modalità previste dal Capo II, Titolo III della legge regionale 7/2000.

CAPO X – Disposizioni finali e norme di rinvio

Art. 23 disposizioni finali

1. Informazioni relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica **beniculturali@regione.fvg.it**.
2. E' responsabile del presente procedimento il titolare di posizione organizzativa coordinamento della programmazione degli interventi di conservazione e valorizzazione di beni culturali pubblici e privati. E' responsabile dell'istruttoria il personale del Servizio di volta in volta incaricato della cura delle singole pratiche.

Art. 24 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

TABELLA 1
(riferita all'articolo 14, commi da 1 a 6)

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORE	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Livello di degrado del bene oggetto dell'intervento	40	Basso	10
		Medio	20
		Alto	40
2. Capacità dell'intervento di assicurare la fruibilità del bene bene oggetto dell'intervento	10	Il bene è attualmente fruibile	0
		Il bene non è attualmente fruibile e lo diventerà dopo l'intervento	10
3. Capacità della relazione tecnico-descrittiva di evidenziare l'adeguatezza dell'intervento	30	Sufficiente	10
		Discreta	20
		Buona	30
4. Idoneità dell'intervento proposto a consentire la compiutezza dell'azione di salvaguardia	10	No	0
		Sì	10
5. Presenza di altre entrate derivanti da donazioni, raccolte fondi, sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta "Art Bonus FVG" nonché altri contributi pubblici specificatamente destinati al progetto	10	No	0
		Sì	10

TABELLA 2
(riferita all'articolo 14, commi da 7 a 12)

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORE	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Grado di necessità e urgenza dell'intervento determinata in base alle condizioni del bene oggetto dell'intervento, che possono comportarne la perdita o danno irreparabile	40	Basso	10
		Medio	20
		Alto	40

2. Capacità dell'intervento di assicurare la fruibilità del bene bene oggetto dell'intervento	10	Il bene è attualmente fruibile	0
		Il bene non è attualmente fruibile e lo diventerà dopo l'intervento	10

3. Capacità della relazione tecnico-descrittiva di evidenziare l'adeguatezza dell'intervento	30	Sufficiente	10
		Discreta	20
		Buona	30

4. Idoneità dell'intervento proposto a consentire la compiutezza dell'azione di salvaguardia	10	No	0
		Sì	10

5. Presenza di altre entrate derivanti da donazioni, raccolte fondi, sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta "Art Bonus FVG" nonché altri contributi pubblici specificatamente destinati al progetto	10	No	0
		Sì	10

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE